

finalizzate al mantenimento o all'assicurazione dell'operatività del sodalizio nel suo complesso.

Trova pregnante confutazione anche l'opinione dottrinale che desume dalla previsione normativa dell'art. 416 ter (scambio elettorale politico - mafioso nella forma 'denaro contro voti') un argomento per affermare l'inconfigurabilità di un concorso eventuale del politico in associazione mafiosa, giacché *"sopperire ai vuoti di tutela determinati dall'infelice formulazione dell'art. 416 ter con la categoria del concorso esterno costituisce operazione apprezzabile sul piano etico-politico, ma scorretta sul piano giuridico penale, configurandosi un aggiramento dei precisi confini entro i quali il legislatore ha considerato penalmente rilevante un accordo politico-mafioso"*.

Rovesciando la prospettiva, le S.U. affermano nel 2002 che l'introduzione dell'articolo 416 ter deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche in casi nei quali il patto preso in considerazione, non risolvendosi in un contributo al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p.

- d) La 'teoria della fibrillazione' è decisamente ridimensionata dalla sentenza Carnevale che, correttamente, reputa inesatta la massima che ha trasformato in principio generale un'affermazione di carattere eminentemente esemplificativo e strettamente collegata alle peculiarità del caso venuto all'attenzione delle S.U. Demitry.

Nel 2002 le S.U. stemperano il linguaggio, affermando che il concorso dell'esterno può connettersi a condizioni di 'mera difficoltà del sodalizio o anche a esigenze congiunturali', non necessariamente contrassegnate da situazioni patologiche o di grave emergenza: *"non appare affatto necessario che lo stato di difficoltà sia tale che, senza il soccorso dell'esterno, l'associazione andrebbe inevitabilmente incontro alla sua estinzione (...) non è affatto richiesto che il contributo possa venire solo da quel soggetto e da nessun altro (...) la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione"*.

Dr. Raffaele Piccirillo



e) Il momento centrale della sentenza Carnevale è quello dedicato all'individuazione del "livello di intensità minimo e idoneo" a considerare il concorso dell'esterno come concorso nel reato associativo.

Il contributo del concorrente esterno – affermano le S.U. nel 2002 – *"deve poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione"*.


E' indifferente che l'attività dell'agente esterno sia stata continuativa, ripetuta o sia invece consistita in un intervento occasionale e non istituzionalizzato perché, nell'uno e nell'altro caso, conterà soltanto la concreta e specifica idoneità della prestazione a conseguire il risultato.

Non saranno pertanto riconducibili nello spettro delle condotte punibili di concorso eventuale: la mera 'contiguità compiacente', la 'vicinanza', la disponibilità nei confronti del sodalizio o dei suoi esponenti di spicco; quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino "positive attività" che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore operativo.

Ciò che conta insomma *"non è la mera disponibilità dell'esterno a conferire il contributo richiestogli dall'associazione, bensì l'effettività di tale contributo, e cioè che, a seguito di un impulso proveniente dall'ente criminale, il soggetto si sia di fatto attivato nel senso indicatogli"*.

L'insistenza sul tema della concretezza e della 'positività' materiale del contributo consente alle S.U. di superare l'argomento ostaivo che viene da chi rimarca l'irrazionalità del fatto che si sottopongano al medesimo trattamento sanzionatorio soggetti intranei e soggetti esterni alle organizzazioni criminali: *"in realtà la pericolosità espressa da chi in ipotesi garantisce con un comportamento illegale un'intera organizzazione criminale è ben maggiore di quella di un aderente di poco conto del sodalizio"*.

La sentenza S.U. 12 luglio 2005, Mannino tocca più specificamente il tema al nostro esame.



La pronuncia risponde al contrasto giurisprudenziale determinatosi sul tema dell'individuazione dei requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa dell'esponente politico, nel caso paradigmatico di patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato.

Richiamato come *jus receptum* il tema della configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo, le S.U. sviluppano in particolare due temi affrontati nelle sentenze del '94 (Demitry) e del 2002 (Carnevale): quello dell'efficienza causale del contributo prestato dal concorrente esterno e quello dell'elemento soggettivo che deve caratterizzarne la condotta.

Sul primo tema le S.U. del 2005 confermano lo stemperamento della 'teoria della fibrillazione'. Nel contempo portano a conseguenze ulteriori quell'istanza di 'effettiva idoneità' del contributo avanzata dalla sentenza Carnevale.

Riprendendo le linee tracciate in un'importante pronuncia in materia di 'colpa medica' (S.U., 10 luglio 2002, Franzese), la sentenza esige che la rilevanza causale del contributo prestato all'associazione dall'agente esterno sia apprezzata *ex post* e obbedisca a uno standard di '*certezza processuale*' e non di "*mero aumento del rischio*".

*"In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'*affection societatis*, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala, come Cosa Nostra, di un suo particolare settore o ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima"*

In motivazione si esplicita che l'efficienza causale ai fini della realizzazione concreta del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, per la cui verifica non è sufficiente una valutazione *ex ante*, risolta in termini di

Dr. Raffaele Piccirillo



mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di ‘certezza processuale’, l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.

Neppure è consentito – secondo la Corte – il ricorso alla ‘causalità psichica’ cosiddetta da ‘rafforzamento dell’organizzazione criminale’ la quale consentirebbe di aggirare il compito probatorio e di concludere in ogni caso “che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell’associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della stessa”.

Riprendendo il rigore della sentenza Carnevale, la sentenza Mannino esclude la sufficienza di un dolo eventuale, inteso come mera accettazione del rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti.

Si esige invece che la rappresentazione e volontà dell’agente estraneo investano sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, “agendo l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio”.

Il concorrente esterno dev’essere anche consapevole dei metodi e dei fini dell’associazione, “a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno”.

Applicata al caso dell’esponente politico colluso con la mafia, la figura del concorso eventuale in reato associativo esige che: a) tra il soggetto e il sodalizio s’instauri un rapporto basato su un patto di scambio di voti contro favori; b) tra il soggetto e il sodalizio non sussistano rapporti di altro tipo, precedenti all’instaurarsi del patto di voto di scambio, che possano indicare l’esponente politico come soggetto già organico al sodalizio.



L'ipotesi del patto di scambio implica che un candidato formalmente estraneo al sodalizio mafioso contratti con quest'ultimo il procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui in cambio dell'offerta di favoritismi: comportamento questo che ordinariamente configura già i reati di corruzione e coercizione elettorale, aggravati ex art. 7 della legge n. 203/91.

Si tratta di stabilire se e a quali condizioni la condotta di questo candidato, complessivamente considerata, possa configurarsi anche come condotta di partecipazione interna ovvero di concorso esterno nel reato associativo di tipo mafioso, tanto più che il soggetto in questione ha dimostrato — con il suo concorso morale nella coercizione elettorale — di voler condividere in qualche misura, e di voler orientare a suo vantaggio, la logica intimidatoria propria del sodalizio.

Il primo provvedimento giudiziario che ha affrontato la questione, configurando la condotta dell'uomo politico colluso come partecipazione interna all'associazione mafiosa, è un'ordinanza del 1992 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria relativa ai rapporti intrattenuti da taluni esponenti politici calabresi con le cosche rosarnesi:

“L'uomo politico si serve dell'attività delle cosche per assicurarsi l'esito favorevole, e il più favorevole possibile, delle elezioni, restando pattuito o inteso che, una volta eletto, si metterà al servizio o a disposizione delle medesime, i cui interessi sono, appunto, l'acquisizione delle gestione o del controllo delle attività economiche, delle concessioni e autorizzazioni, degli appalti e dei servizi pubblici, e comunque, lo sfruttamento di qualsiasi vantaggio derivante dall'esercizio dei pubblici poteri. (...) Rivolgersi alla mafia per simili finalità, o accettarne l'impegno equivale di per sé all'adesione al programma criminoso della medesima, sia pure per la parte relativa agli affari amministrativi e ai relativi abusi”.

Pronunciandosi sullo stesso caso, la S.C. conferma sostanzialmente il ragionamento di diritto sia pure rilevando l'insufficienza del quadro probatorio specifico:

Dr. Raffaele Piccirillo




“Il fatto di chi promette voti contro l’impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l’elargizione di favoritismi è espressamente previsto e sanzionato dalla legge penale. A maggior ragione quindi, se un simile patto viene stipulato dal candidato con un’organizzazione di stampo mafioso, e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l’elezione nella realizzazione dei fini elencati dalla norma incriminatrice, il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all’associazione criminale, tanto più se l’accordo risulta di tale portata e intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale” (Cass., I, 8 giugno 1992, Battaglini).

In una nota sentenza del 2004 (Cass., II, 15 ottobre 2004, Andreotti) la Corte - occupandosi di un caso del tutto peculiare nel quale l’intraneità dell’imputato al sodalizio mafioso era stata ritenuta con riferimento ad un’epoca anteriore all’introduzione dell’art. 416 bis c.p.- riconosceva la correttezza del ragionamento probatorio della Corte d’Appello secondo cui l’imputato, facendo leva sulla sua posizione di uomo politico e di governo di rilievo nazionale, aveva manifestato la propria disponibilità - sollecitata o accettata da Cosa Nostra - a compiere interventi in armonia con le finalità del sodalizio, ricevendone in cambio la promessa, almeno parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente politica e di eventuali interventi di altro genere.

Il principio di diritto distillato dalla Corte in quel caso è il seguente: *“Integra la condotta di partecipazione, specie in mancanza di un’affiliazione rituale, l’esplicazione di attività omogenee agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all’esistenza e al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato e in esso sia stabilmente incardinato con l’assunzione di determinati e continui compiti, anche per settori di competenza”*.

In buona sostanza l’intraneità del politico al sodalizio sembra ipotizzabile soltanto quando siano provati rapporti collusivi consolidati da tempo e




caratterizzati da una risalente continuità di scambi politico-mafiosi. Solo in questo caso il rapporto potrà assumere un carattere clientelare stabile, continuativo e fortemente personalizzato, e potrà implicare il riconoscimento di un 'ruolo' del politico all'interno del sodalizio mafioso. Una pluralità di patti di scambio implicherà la modifica della posizione dell'uomo politico inizialmente *extraneus* alla compagine e animato da un movente fortemente autonomo. In tal caso il suo movente autonomo verrà inevitabilmente a sovrapporsi, intrecciarsi e confondersi con le finalità associative, sì da assumere una nuova significatività e concludenza in termini di *affectio societatis*. Potrà accadere che il soggetto finisca con il perseguire anche la realizzazione degli scopi del sodalizio, di cui ha mostrato, del resto, di condividere indirettamente la valenza coercitoria.

Qualora invece si ipotizzi che il politico ha allacciato per la prima volta il patto di scambio "voto contro favori", ben difficilmente si potrà configurare la sua condotta in chiave di 'partecipazione interna'. Tale rapporto, inevitabilmente contrassegnato all'origine da un movente fortemente autonomo dell'uomo politico e da una valenza di cooperazione relativamente 'paritaria', sarà tale da denotare un'assenza di *affectio*. Assenza di affectio che potrebbe rilevarsi anche nell'ipotesi di ripetuti patti di scambio, nel qual caso ci troveremmo in presenza di un concorso esterno nel reato associativo particolarmente intenso, consolidato e continuativo.

Non ricorrerà né intraneità né concorso esterno quando la condotta dell'uomo politico si riduca a un comportamento compiacente del tutto episodico, consistito ad esempio nell'appoggio di una pratica d'ufficio o nell'isolato sostegno del candidato in un concorso. In tal caso saranno eventualmente configurabili delitti specifici (ad esempio corruzione) aggravati ex art. 7 della legge n. 203/91.

Le difficoltà che si avvertono nel definire la posizione giuridica degli uomini politici collusi con la mafia non sono tanto di ordine dommatico quanto piuttosto di carattere probatorio.



Il *thema probandum* è l'accordo programmatico tra amministratori e cosche, cioè un fatto privo di visibilità esterna e ben nascondibile alle investigazioni, un fatto che può provarsi soltanto attraverso un'opera paziente di tessitura degli indizi.

Il percorso dell'indagine e della sua verifica è così scandito.


Il primo passo è costituito dalla verifica dell'effettivo radicamento in determinati luoghi di un'associazione che annoveri tra i suoi obiettivi quello di trarre profitto dall'amministrazione del potere.

Una volta che si sia data risposta affermativa a questo quesito, occorrerà individuare nella struttura associativa quei ruoli di partecipazione che porrebbero l'associazione nelle condizioni di realizzare gli obiettivi perché delle due l'una: o l'associazione non ha la capacità di realizzare quel programma, e allora manca l'idoneità offensiva; o ce l'ha e allora vi devono essere amministratori pubblici partecipi.

Una volta ammessa l'esistenza dell'associazione e l'idoneità della sua struttura adeguata alla realizzazione del programma di condizionamento dell'amministrazione, il fatto che gli unici personaggi pubblici con cui la cosca ha rapporti sia X costituirà "*un potente centro di gravità attorno al quale far ruotare la costellazione degli indizi*".

Calato nella concretezza del caso affrontato dalla citata sentenza Battaglini, questo modello conduce un commentatore a osservare:

"Quest' associazione vuole mettere sistematicamente le mani sul potere locale; essa non può contattare di volta in volta l'amministratore che le serve perché sarebbe dispendioso e rischioso; essa ha necessità, secondo il suo programma, di contare stabilmente su propri rappresentanti nelle strutture amministrative; il B. ha un ruolo istituzionale che fa proprio al caso dell'associazione; la sperimentata contiguità tra B. ed esponenti eminenti delle cosche, l'inserimento del suo nome nella quaterna dei candidati da votare, l'attivismo e il supporto organizzato dato



Dr. Raffaele Piccirillo 20

dalle cosche alla sua campagna elettorale, le sollecitazioni a lui più volte mosse da personaggi di primo piano delle cosche per l'apposizione del visto di controllo su delibere comunali sono tutti segni che avvalorano l'ipotesi dell'accusa".

Un problema probatorio che frequentemente si pone in concreto è quello della sufficienza della mera accettazione dei voti procurati dalle cosche a integrare il concorso eventuale del politico.

La realtà è che l'accettazione del voto delle cosche sottende sempre un sinallagma, ancorché simulato in termini tali da farlo apparire come una mera accettazione tacita di voti non richiesti; si tratterà allora di impegnarsi in quell' opera di tessitura che potrà consentire di provare il patto paritario.

Qualora invece il voto di mafia non sia stato accettato dal politico e gli sia stato dato a sua insaputa (magari per lanciare messaggi ad altri) e comunque senza alcuna richiesta del beneficiario, il sinallagma dovrà darsi senz'altro incompiuto⁴.

Altre difficoltà probatorie sono ingenerate dallo sfasamento temporale tra i momenti di esecuzione degli impegni corrispettivi assunti dalla cosca e dal politico: è immediata l'attività di sostegno elettorale; è differita all'epoca e all'eventualità dell'effettivo successo elettorale la traduzione in atto della promessa di favori da parte del politico.

La domanda è se la mera disponibilità data dal politico prima che si sia conclusa la competizione elettorale basti a integrare il contributo alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa.

Sul punto si sono contrapposti: un indirizzo draconiano che reputa ingenuo supporre un appoggio elettorale non accompagnato dalla disponibilità, sufficiente, del candidato ad assecondare i desideri della cosca⁵; un orientamento che invece sottolinea come la mera promessa (esplicita o

⁴ Si cita in dottrina un caso di 'voto mafioso di protesta' finalizzato a convogliare il consenso verso alcuni candidati per lanciare un messaggio ad altri che non si erano comportati come avrebbero 'dovuto'.

⁵ Chiare affermazioni in questo senso sono contenute nella sentenza Cass., V, 16 marzo 2000, Frasca.




implicita) della controprestazione di benefici di là da venire non si traduce ancora, di per sé, in un fattivo contributo all'esistenza o al rafforzamento della struttura associativa.

L'approdo più recente, sostanzialmente recepito con qualche precisazione dalla sentenza Mannino 2005, stempera la divergenza tra le due tesi in conflitto.

Si afferma la necessità di valutare caso per caso se - tenuto conto del prestigio goduto dall'uomo politico, della sua autorevolezza, del livello in cui egli si colloca - la mera disponibilità scaturente dallo scambio di promesse non sia già essa stessa tale da costituire un valido contributo "alla conservazione o al rafforzamento" del sodalizio, idoneo a integrare il concorso esterno. Tutto dipende - osserva un commentatore - dalla qualità della promessa, dall'affidabilità e dalla caratura del politico promittente, dal contesto in cui i fatti si verificano.

Una sentenza del Tribunale di Palermo dà corpo al criterio appena enunciato:

"Nel corso della campagna elettorale il politico aveva promesso di attivarsi per l'erogazione di finanziamenti per appalti di opere pubbliche che il sodalizio mafioso intendeva controllare. La serietà e la concretezza di quell'impegno erano desumibili dal ruolo in precedenza assunto dal politico nell'ambito della giunta regionale, dall'indicazione specifica delle opere che avrebbe fatto finanziare e dalla sua affidabilità nell'assecondare certe sollecitazioni dell'associazione criminale in precedenti occasioni. La promessa fatta ai boss aveva loro consentito di elaborare un progetto occulto di spartizione degli appalti, da bandire dopo l'emissione dei decreti di finanziamento, tra vari imprenditori. Quel progetto, il cui input consisteva nella promessa elettorale dei menzionati decreti, era ovviamente reso possibile dalla forza intimidatoria del sodalizio in quel particolare territorio. Ma la promessa del politico, per ciò solo, aveva accresciuto la capacità del gruppo criminale di coinvolgere nel 'cartello di imprese' chiamato a spartirsi illecitamente gli appalti della zona, nuovi soggetti. Tale contatto con gli imprenditori, in epoca antecedente



alle elezioni e alla effettiva emissione dei decreti, aveva fruttato all'organismo criminale vantaggi immediati" (Tribunale di Palermo, VI, 27 aprile 1999).

Si diceva della ricezione di questa visione da parte della sentenza Mannino.


Nella pronuncia in effetti si legge la distinzione tra: l'uomo politico di grande caratura, la cui rielezione sia universalmente percepita come certa, per il quale la promessa di favori può integrare concorso esterno anche prima che la competizione elettorale si sia svolta; l'esponente politico di caratura media, vissuto come affidabile dal gruppo mafioso, il cui contributo potrebbe essere apprezzato al momento dell'esito favorevole del voto; l'uomo politico di caratura 'medio-bassa', la cui sola disponibilità è di regola insufficiente, sicché l'idoneo contributo al mantenimento dell'ente associativo si manifesterà soltanto quando il patto elettorale politico-mafioso avrà avuto almeno un principio di esecuzione bilaterale.

2. I RAPPORTO DI SCAMBIO 'VOTI CONTRO FAVORI' STIPULATO DALL'INDAGATO NICOLA COSENTINO CON IL CLAN DEI CASALESI NEL RACCONTO DI GAETANO VASSALLO

Breve profilo del collaboratore di giustizia

Una prima conferma della credibilità personale del collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo ci è fornita dall'entità del compendio patrimoniale che le sue dichiarazioni hanno consentito di apprendere, privandone lo stesso dichiarante e i suoi familiari.

Con provvedimenti del 9/6/2008 (convalida GIP del 19/6/2008) e del 17/7/2008 veniva sequestrato a vari componenti della famiglia Vassallo un compendio mobiliare e immobiliare valutabile in circa 41 milioni di euro, comprendente tra l'altro: 48 appartamenti del valore di € 16.500.000,00; 27 garage/box per del valore di € 3.500.000,00; 1 fabbricato rurale del valore di € 200.000,00; 8 ville stimate al valore di € 4.800.000,00; 8 locali commerciali per € 4.200.000,00; 28 terreni per € 4.000.000,00; la società Park Hotel s.r.l. € 4.000.000,00; la società Novambiente s.r.l. € 1.300.000,00; La società Osea



s.r.l. € 1.000.000,00; n. 10 conti correnti € 1.400.000; n. 26 auto/motoveicoli per € 500.000,00 (vedi i provvedimenti citati nel faldone n. 5 degli atti trasmessi in data 16.2.2009).

Questo dato concorre ad accreditare il peso imprenditoriale di Gaetano Vassallo, colletto bianco per eccellenza del gruppo criminale capeggiato storicamente da Francesco (Cicciotto) Bidognetti, confermando non soltanto l'autodefinizione del collaboratore, ma l'opinione unanime degli accoliti transitati nei ranghi dei collaboratori di giustizia.

Al rango imprenditoriale ed economico si connette la forte plausibilità delle relazioni istituzionali e politiche, nel cui orizzonte si stagliano i rapporti allacciati e coltivati dal collaboratore con il parlamentare indagato.

Inoltre quei sequestri, fondandosi in larga parte su elementi di prova indiziaria forniti dallo stesso destinatario del provvedimento, avvalorano la serietà della scelta collaborativa.

Si trae poi da quei provvedimenti una prima conferma della tenuta delle dichiarazioni del propalante che ben più solide corroborazioni troveranno nella serie di ordinanze cautelari personali che non si mancherà di citare nel corso di questa trattazione.

Le referenze che conferiscono credibilità al racconto di Gaetano Vassallo ce le forniscono poi tutti i collaboratori di giustizia provenienti dalle file della fazione bidognettiana. Tra questi spicca la figura di **Domenico Bidognetti**, congiunto dell'indiscusso 'titolare' del gruppo criminale, per il quale:

"VASSALLO Gaetano era uomo di fiducia di Francesco BIDOGNETTI detto Cicciotto 'e mezzanotte. Ho incontrato più volte VASSALLO Gaetano presso l'abitazione di Cicciotto, sita in Casal di Principe in Via Firenze. In queste occasioni ho verificato che si trattava non di riunioni conviviali, ma di incontri finalizzati a pianificare ed a rendicontare gli interessi e gli affari del clan, soprattutto con riferimento al traffico di rifiuti. Ciò è accaduto anche quando Cicciotto era detenuto agli arresti domiciliari, e addirittura quando Cicciotto era latitante. In questi casi gli incontri avvenivano sempre in Casal di Principe, sia alla via Firenze presso l'abitazione di Cicciotto, sia presso la casa di IORIO Pasquale (suocero di CERCI Gaetano), sia presso l'abitazione di CIRILLO Bernardo (...) "ADRI alle

Dr. Raffaele Piccirillo 24



riunioni di cui ho detto, effettuate tra Cicciotto e VASSALLO, partecipavano spesso anche Gaetano CERCI ed Elio ROMA. Per dare idea della frequenza con cui VASSALLO conferiva con Cicciotto, dico semplicemente che, per trovare VASSALLO a Casale, o lo si trovava a casa di Cicciotto o a casa di Gaetano CERCI (...) "ADR: come dicevo, VASSALLO Gaetano era uomo di fiducia di Cicciotto; e ciò non per gli affari di sangue, ma soprattutto per affari illeciti legati al traffico di rifiuti nonché per la gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e per l'ottenimento dei provvedimenti concessori e autorizzatori; questo perché era lui ad avere la "chiave giusta" per interloquire con le amministrazioni pubbliche. Con questa espressione intendo dire che si occupava di fare le corruzioni ai pubblici ufficiali e aggiungo anche che, nel fare ciò, era molto capace.

Per quanto io abbia capito, sapendo come funziona il sistema, in questi casi VASSALLO Gaetano diceva di impiegare i suoi soldi per fare le corruzioni, ma, con tutta evidenza, egli poi "scalava" le somme corrisposte per le corruzioni dalla quota che assicurava al clan per gli affari illeciti da lui compiuti.

In poche parole, VASSALLO Gaetano era un "colletto bianco" del gruppo BIDOGNETTI. L'altro colletto bianco del gruppo BIDOGNETTI era l'Avv. CHIANESE Cipriano. (...) ADR: Ho detto che VASSALLO Gaetano era persona di fiducia di BIDOGNETTI Francesco; infatti, per lui "la casa di Cicciotto era sempre aperta" e lo stesso avveniva anche quando Cicciotto era latitante perché essi trovavano il modo di incontrarsi con frequenza, come ho detto, presso le abitazioni di IORIO o CIRILLO. Per dare idea della posizione ricoperta da VASSALLO nel gruppo BIDOGNETTI, sottolineo che Cicciotto - quando persone pure appartenenti al clan, ma con un ruolo minore, tentavano di incontrarlo - "si faceva negare". Al contrario, per VASSALLO, Cicciotto "c'era" sempre.

ADR: so che la famiglia del VASSALLO Gaetano è composta da circa una decina di fratelli.

In alcune occasioni ho visto Gaetano andare a casa di Cicciotto - anche quando questi era latitante - in compagnia di uno dei suoi fratelli che gli assomiglia, di cui però non ricordo il nome" (interrogatorio del 20.9.2008, punto 11 del faldone n. 1 degli atti trasmessi il 13 maggio 2009).

Le dichiarazioni a carico di Nicola Cosentino



Nell'**interrogatorio reso il 1° aprile 2008** Gaetano Vassallo introduce la figura dell'onorevole Cosentino collegandola immediatamente alla società ECO4 della quale Cosentino sarebbe stato 'controllore' politico fin dalla sua costituzione.

VASSALLO Gaetano è inserito nella compagine societaria come rappresentante della fazione bidognettiana del clan dei Casalesi, per investitura del capo Francesco Bidognetti, mediata da **MIELE** Massimiliano delegato ai rapporti con i fratelli Orsi da Aniello Bidognetti, gestore degli affari del clan sul finire degli anni '90.

Al rapporto tra Cosentino e la ECO 4 **VASSALLO** connette la dazione da parte di **ORSI** Sergio della somma contante di cinquantamila euro, consegnati da **ORSI** Sergio in una busta gialla della quale lo stesso **ORSI** rivelerà all'odierno collaboratore il contenuto:

"Confesso che ho agito per conto della famiglia Bidognetti quale loro referente nel controllo della società ECO4 s.p.a. gestita dai fratelli Orsi. Sono stato di fatto loro socio perché richiesto di farlo da parte di Massimiliano Miele investito da BIDOGNETTI Francesco come da questo stesso riferito. All'epoca era BIDOGNETTI Aniello⁶ la persona a gestire gli affari del clan, riferiti alla famiglia Bidognetti e, a fronte degli impegni prestati dal clan ai fratelli Orsi, era stata fissata una tangente mensile pari a cinquantamila euro, con la previsione ulteriore dell'assunzione di cinquanta persone scelte dal clan. I rapporti economici tra i fratelli Orsi e il clan sono stati regolati direttamente da MIELE Massimiliano, con modalità che non conosco.

*Posso dire che la società ECO4 era controllata dall'onorevole Cosentino e anche l'onorevole Landolfi aveva svariati interessi in quella società. Presenziai personalmente alla consegna di cinquantamila euro in contanti da parte di **ORSI** Sergio all'onorevole Cosentino, incontro avvenuto a casa di quest'ultimo a Casal di Principe. Ricordo che Cosentino Nicola ebbe a ricevere la somma in una busta gialla e Sergio m'informò del suo contenuto (...) Spiegando le ragioni della mia presenza in occasione del versamento*



della somma contante dell'ORSI Sergio al Cosentino, rappresento che io ero sostanzialmente un 'socio', seppure occulto, all'interno della ECO4 e la cosa era ben nota al Cosentino stesso. Astrattamente era come se quei soldi provenissero anche da me, tanto che Cosentino ebbe a ringraziare entrambi. Ricordo che in quell'occasione approfittai di quel momento per chiedere un favore a Cosentino nell'interesse di mio fratello, all'epoca impiegato nella GEOECO, una società analoga alla ECO4 che però operava nell'ambito del consorzio CE2".

Cosentino era al corrente dei rapporti di Vassallo con Francesco Bidognetti e del ruolo di 'socio criminale occulto, che Vassallo rivestiva nella ECO4 degli Orsi.

"Attraverso" esponenti della famiglia Bidognetti, e anzi proprio *attraverso* il capo Francesco Bidognetti detto 'Cicciotto 'e mezzanotte', VASSALLO asserisce di aver conosciuto l'indagato Cosentino, alcuni anni prima della costituzione della ECO4. In un periodo precedente l'arresto di Cicciotto. Quel risalente incontro ebbe luogo in coincidenza con l'impegno dell'indagato Nicola Cosentino in una campagna elettorale per l'amministrazione provinciale di Caserta:

"Cosentino sapeva che io ero socio della ECO4 e sapeva perfettamente dei miei rapporti con la famiglia Bidognetti, per la quale ero il referente all'interno della società: faccio presente che io ebbi a conoscere Nicola Cosentino proprio attraverso Bidognetti Francesco, proprio in un periodo antecedente all'arresto di quest'ultimo. Mi ero aggiudicato il servizio di raccolta degli R.S.U. (rifiuti solidi urbani, n.d.e.) sul comune di San Cipriano con la SETIA SUD, intestata a mio fratello Salvatore e un giorno Bidognetti Francesco mi convocò affinché indicesse una riunione con le maestranze per sostenere il candidato COSENTINO Nicola per le elezioni provinciali. Me lo presentò come suo amico e io personalmente ebbi a prelevare il Cosentino insieme al fratello minore e a portarlo presso il


Dr. Raffaele Piccirillo 27

deposito ove erano state riunite le maestranze, invitandole al voto secondo le indicazioni di BIDOGNETTI Francesco”.


A quella presentazione fecero seguito altri incontri, altre sponsorizzazioni elettorali ma anche l'impegno di proselitismo profuso dall'odierno collaboratore di giustizia in favore del partito dell'indagato:

“A partire da quell'episodio ebbi ad incontrare il Cosentino anche dopo la sua elezione a parlamentare. Faccio presente che sono tesserato 'Forza Italia' e grazie a me sono state tesserate numerose persone presso la sezione di Cesa: mi è capitato in due occasioni di sponsorizzare la campagna elettorale del COSENTINO offrendogli cene presso il ristorante 'zì Nicola' di mio fratello, cene costose essendo invitate centinaia di persone delle quali io e i miei fratelli ci assumevamo interamente il costo”.

Il ruolo di 'grande elettore' rivestito nel clan Bidognetti da Gaetano Vassallo trova piena conferma in Domenico Bidognetti (interrogatorio citato):

“Con riferimento a VASSALLO Gaetano, specifico che tra i suoi compiti rientrava anche quello di convogliare i voti verso i candidati prescelti dai clan. (...) In questo senso, certamente anche VASSALLO Gaetano, che aveva un grosso bacino elettorale a Cesa anche in forza della consistenza numerica della famiglia di appartenenza e in forza delle sue conoscenze, si è sempre attivamente prodigato per convogliare i voti secondo le indicazioni fornitegli da mio cugino Cicciotto”.

Il collaboratore di giustizia Vassallo ritorna sulla figura dell'indagato Cosentino nell'interrogatorio del 29 maggio 2008. In quell'atto Vassallo ripercorre le strategie espansive perseguitate dalla ECO4, con la piena complicità del presidente del Consorzio CE4 VALENTE Giuseppe, nella gestione dei rifiuti. Strategie il cui centro di gravità si allontana a un certo punto dai territori tradizionalmente controllati dal gruppo Bidognetti, per approdare ai comuni controllati da Cicciariello (SCHIAVONE Francesco di Luigi) e dal gruppo sessano dei 'muzzoni'.



Dr. Raffaele Piccirillo 28